

(segue da pagina 5)

6. Ogni persona può raccogliere giornalmente una quantità massima di **tre chilogrammi di funghi**, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concrecenti non separabili che superino tale peso. Detto limite viene elevato a **quattro chilogrammi** per i soggetti autorizzati alla commercializzazione ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale Marche 25 luglio 2001, n. 17. Il limite quantitativo di raccolta non si applica ai funghi lignicoli.

7. E' vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovulo chiuso.

8. La raccolta del *Tricholoma georgii* o *Calocybe gambosa* detti volgarmente **Spignolo o Prugnolo**, è consentita ad **esemplari con diametro del cappello superiore a cm. 4**, fatta eccezione per esemplari concrecenti non separabili qualora alcuni dei quali siano inferiori a tale misura, solo nelle giornate di **Mercoledì, Sabato e Domenica**.

9. L'Ente Parco, previa acquisizione del parere favorevole delle Comunità Montane del Montefeltro e dell'Alta Valmarecchia, può abilitare i soggetti autorizzati alla commercializzazione ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale Marche 25 luglio 2001, n. 17, alla raccolta del *Tricholoma georgii* e *Calocybe Gambosa*, detti volgarmente **Spignolo o Prugnolo**, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

#### Art. 5 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti dipendenti dell'Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, ai soggetti di cui all'articolo 11 del d.p.r. 376/1995 nonché alle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla L.R. 29 luglio 1992, n. 29.

2. Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.

3. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per procedere alla ricerca ed alla raccolta dei funghi deve essere esibita, qualora richiesta, al personale addetto alla vigilanza.

#### Art. 6 - Violazioni e sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 33, le persone che nella raccolta dei funghi non osservino le norme contenute nel presente regolamento, sono soggette oltre alla confisca dei funghi raccolti, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, **per ciascuna infrazione commessa**.

2. Coloro i quali esercitano la ricerca e la raccolta all'interno del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello senza il tesserino o il permesso, o violino le norme contenute nell'articolo 3 del presente Regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da **Euro 40,00 a Euro 240,00**.

3. Coloro i quali esercitano la ricerca e la raccolta all'interno del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello in violazione dall'articolo 4 (Modalità di Raccolta) del presente Regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro **da Euro 50,00 a Euro 300,00**.

4. **Per coloro che esercitano la raccolta ai fini della commercializzazione ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale Marche 25 luglio 2001, n. 17 la sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata.**

5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dall'Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello.

#### Art. 7 - Rimando alla normativa

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme concernenti la disciplina per la raccolta dei funghi epigei, la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, la L.R. 25 luglio 2001, n. 17, la L.R. 28 aprile 1994, n.15, la legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché la Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 33.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del **15.03.2002 n. 27**

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio il **19.03.2002**

E' stato esaminato dal Comitato di Controllo nella seduta del **28 marzo 2002 n. 162/2002**

E' stato ripubblicato il **08 aprile 2002**.



## TESSERAMENTO 2002

### ECCO I MOTIVI E LE MODALITÀ PER ISCRIVERSI ALL'ASSOCIAZIONE MICOLOGICA SAMMARINESE!

Fin dalla sua fondazione l'A.M.S. ha sempre operato per accrescere la sensibilità ambientale dei cittadini e si è sempre battuta (spesso al di là delle proprie possibilità) per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente naturale allo scopo di migliorare la qualità della vita per tutti.

L'Associazione, attraverso la propria stampa e l'organizzazione di appositi corsi, conferenze, mostre e manifestazioni, ha sempre cercato di dare ai cittadini gli strumenti per conoscere, apprezzare, amare e tutelare la natura che ci circonda affinché non siano negati i diritti delle generazioni future.

La quota per iscriversi all'Associazione Micologica Sammarinese è di appena 10,50 Euro e l'iscrizione si può effettuare contattando un qualsiasi Membro del Consiglio Direttivo ovvero versando l'importo presso i seguenti sportelli bancari:

**Banca di San Marino c/c 7033/1  
Banca Agricola e Commerciale c/c 1172  
Cassa di Risparmio - Ag. Cailungo c/c 723**

Oppure, se lo ritenete più comodo, potete recarvi presso uno dei seguenti siti che collaborano con noi:

**BAR FORCELLINI  
Via 28 Luglio 6 - Borgo Maggiore**

**MARKET TUTTANATURA  
Via Tre Settembre 122 - Dogana**

**"IL MUGHETTO" - FIORI E PIANTE  
Via Olivella 12 - Serravalle**

**EDICOLA CARTOLERIA "FANTASIA"  
Via del Passetto 17 - Fiorentino**

**BAR RISTORANTE ITALO  
Via F. Da Montebello 5 - Gualdicciolo**

**EDICOLA TABACCHERIA CROCENZI  
Via Piana 93 - San Marino**

**EDICOLA CARTOLERIA "LA COCCINELLA"  
Via Ca' dei Lunghi 32/34 - Cailungo**

*Venite con noi: iscrivetevi all'Associazione Micologica Sammarinese!*